

**Al Sig. Presidente  
della Giunta Regionale del Veneto  
Dott. Luca ZAIA**  
Palazzo Balbi Dorsoduro. 3901  
30123 Venezia

**Al Sig. Vice presidente  
della Giunta Regionale del Veneto  
Ass. al Territorio e Tutela del Paesaggio  
Ing. Marino Zorzato**  
Palazzo Balbi Dorsoduro. 3901  
30123 Venezia

**Al Sig. Ass. alla Legge Speciale per Ve.  
Dott. Renato CHISSO**  
Palazzo Balbi Dorsoduro. 3901  
30123 Venezia

**p.c. Arch. Ugo Soragni  
Direzione Regionale per i BB.CC.  
e Paesaggistici del Veneto  
Cannaregio, 4314 Venezia**

*Oggetto: Comune di Venezia, delega all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio (D.Lgs 42/2004, art. 146); insussistenza dei requisiti di legge; richiesta di revoca della delega.*

Come è ben noto, l'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 prevede che la Regione possa delegare l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio *"...a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia"*.

A seguito di quanto disposto in proposito dalla Giunta Regionale con deliberazione 2945 del 14.12.2010, è stata effettuata la verifica dei requisiti organizzativi dei soggetti da delegare all'esercizio della funzione amministrativa in parola. Tra essi è stato compreso anche il Comune di Venezia (con decreto del dirigente della Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio n. 134 del 20.12.2010) ed in effetti tale ente risulta tuttora delegato (vedasi l'ultimo aggiornamento dell'elenco degli enti delegati, alla data del 30 maggio 2012, pubblicato sul sito web della Regione Veneto).

Ciò premesso si comunica con la presente che appare in tutta evidenza che il **Comune di Venezia esercita la delega autorizzatoria in materia di paesaggio in difetto dei requisiti di legge** (l'utilizzo di *adeguate competenze tecnico-scientifiche* e la *differenziazione tra attività di tutela paesaggistica e funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia*) esponendo con ciò la sua attività **a rischio di provocare danno per i beni paesaggistici da tutelare** e, nel complesso, **compromettendo la validità degli atti autorizzatori rilasciati**.

Infatti, come è possibile ricostruire da una interpellanza consiliare (del consigliere Gavagnin, n. 24 del 28.02.2011) e dal verbale della relativa trattazione in V Commissione Consiliare (seduta del 12.04.2011), risulta sia l'inadeguatezza delle qualifiche professionali utilizzate (indicate dal Sindaco, in occasione della citata verifica regionale, in due geometri ed un perito industriale), sia la "confusione" dei ruoli, della tutela paesaggistica e delle funzioni urbanistico-edilizie, come sostanzialmente ammesso dall'Assessore all'urbanistica nella risposta in Commissione nella quale rinviava di fatto la valutazione paesaggistica al parere emesso in sede di Commissione Edilizia Integrata. Inoltre, risulta lampante la subordinazione gerarchica dei funzionari e degli uffici incaricati: infatti la responsabilità dei procedimenti paesaggistici è attribuita agli uffici "Atti autorizzativi Terraferma", "Atti autorizzativi Centro Storico 1" e "Atti autorizzativi Centro Storico 2" incardinati rispettivamente nel "Settore Sportello per l'Edilizia – Terraferma" e nel "Settore Sportello per l'Edilizia – Centro Storico ed Isole", tutti interni alla "Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia", come risulta dal relativo organigramma e dalla declaratoria delle funzioni pubblicati nel sito internet dell'Amministrazione Comunale. Infine, nel concreto, gli atti di autorizzazione paesaggistica risultano emessi dal dirigente del *Settore Sportello per l'Edilizia (Terraferma, ovvero Centro Storico ed Isole)* !

*Oltre a quanto suesposto, va considerata per il Comune di Venezia anche la nota questione circa la competenza o meno in materia paesaggistica della Commissione per la Salvaguardia di Venezia. A tale proposito si rammenta quanto segue (v. Allegati):*

*Il 16.2.2010 il Segretario Regionale all'Ambiente e al Territorio Ing. Casarin comunicava ai Sindaci dei Comuni della conterminazione lagunare, alle Province di Venezia e Padova, alla Soprintendenza di Venezia e Laguna, al Direttore Regionale per i BB.CC.PP. del Veneto e ai Segretari Regionali che "nella vigente conterminazione lagunare ... i soggetti delegati ... sono tenuti a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica sulla base del parere della Commissione di Salvaguardia di Venezia che si esprime anche ai sensi dell'art. 146 Dlgs n. 42/04".*

*Il 18.3.2010 La Soprintendenza di Venezia e Laguna con nota inviata a tutti i Sindaci dei comuni della con terminazione lagunare invitava " tutti i comuni in indirizzo ...nel rispetto del disposto del Codice dei BB.CC. e della Legislazione Speciale per Venezia, a trasmettere i progetti ricadenti nel predetto ambito alla Commissione di Salvaguardia per il seguito di competenza".*

*L' 11.11.2011 il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, acquisite le valutazioni delle Amministrazioni dello Stato (Ministeri) competenti, afferma "per quanto attiene al ruolo e alle competenze della Commissione di Salvaguardia in materia paesaggistica , sembrerebbe che le stesse debbano permanere, considerato che l'introduzione di una normativa di portata generale, seppur temporalmente successiva, qual è quella recata dall'art. 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, non possa derogare alla normativa di carattere speciale".*

*In data 9.2.2012 L'Avvocatura Distrettuale dello Stato afferma " a nulla rileva la modifica del Dlgs n.42/2004 art. 146 che fa riferimento all'autorizzazione paesaggistica. ... Tale previsione, seppur successiva rispetto alla legge n. 171/1973, non prevale su di essa, in applicazione del preminente principio di **specialità**".*

Tanto si comunica non solo affinché sia avviato il procedimento per la revoca della delega rilasciata al Comune di Venezia, ma anche al fine di suggerire una verifica dell'effettiva sussistenza nel tempo dei requisiti di legge presso gli altri enti delegati onde evitare distorsioni nella prassi amministrativa e l'elusione, per incompetenza e altro, delle norme di tutela paesaggistica.

Confidando nell'attenzione ed in attesa di cortese riscontro, si porgono i migliori saluti.

**Italia Nostra** Venezia Lidia Fersuoch

**WWF** Veneto Luigi Ghedin

**Ecoistituto del Veneto "Alex Langer"** Michele Boato

**LIPU** Giampaolo Pamio

**Coordinamento Associazioni Ambientaliste del Lido** Salvatore Lihard

Venezia, 23 luglio 2012